

REVISORE UNICO

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

Verbale n. 16 del 26 agosto 2026



Oggetto: Parere sull'aggiornamento della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO 2026-2028.

Il Revisore unico,

presa in esame la documentazione trasmessa dall'Ente recante l'aggiornamento della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2026-2028, predisposto in data 10 agosto 2026, resosi necessario per sopraggiunte esigenze organizzative e, in particolare, per consentire la tempestiva sostituzione di una dipendente assente per congedo di maternità;

Visti

- l'art. 6 del d.lgs 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs 165/2001
- l'art. 1 commi 557, 557 bis e 557 quater della L. 27/12/2006 n 296
- l'art. 3 del DL 24/06/2014, n.90, convertito in L.114/2014, come modificato da ultimo dalla L.26/2019
- l'art. 1 comma 228 della L 208/2015
- l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010
- l'art. 36 comma 2 del d.lgs 165/2001

Considerato che il PIAO, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL 9/06/2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6/08/2021 n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n.81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il D.M. n. 132/2022 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. c), relativo alla sottosezione del PIAO dedicata al Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Visto il decreto 08.05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Vista la versione aggiornata della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2026-2028;

Considerato

- che l'art. 1, comma 475, lett. e) della L. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- che l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 recita *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;

- che l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- che l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

- che l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.

- che l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. In particolare prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti*

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- che il D.M. 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) reca le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

- che la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020), in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha fornito chiarimenti sul D.M. 17/03/2020.

Preso atto che:

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con il PIAO;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- con verbale n. 10 del 4 giugno 2026 il Revisore unico aveva espresso parere favorevole sulla precedente formulazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2026-2028;
- l’aggiornamento ora sottoposto ad esame introduce, per l’anno 2026, il ricorso a lavoro flessibile per far fronte a sopraggiunte esigenze organizzative e prevede l’assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo presso il Settore “Servizi al cittadino, Comunicazione e Relazioni esterne”, con decorrenza prevista dal 1° settembre 2026 e cessazione al 31 agosto 2027;

- il Piano aggiornato prevede inoltre la possibilità di attivare, nel corso del 2026, contratti di lavoro flessibile per la sostituzione di personale assente, nel rispetto del relativo tetto di spesa e sulla base di successive direttive della Giunta in ordine ad area, profilo, tempo di lavoro e modalità di reclutamento;

Tenuto conto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo, e ha aggiornato la programmazione triennale del fabbisogno in relazione alle sopraggiunte esigenze organizzative;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006: a fronte di un valore medio di riferimento del triennio 2011-2013 pari a euro 2.159.677,18, la spesa di personale rilevante prevista per l'anno 2026 è pari a euro 1.954.926,33;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010: a fronte di un valore di spesa per lavoro flessibile dell'anno 2009 pari a euro 102.912,92, la spesa presunta per lavoro flessibile nell'anno 2026 è pari a euro 10.921,92;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- il piano delle azioni positive, per effetto del D.L. n. 80/2021, è confluito nel PIAO e quindi nella programmazione della performance e degli obiettivi trasversali;
- ha approvato il Rendiconto 2025 e il Bilancio di Previsione 2026-2028, che contiene stanziamenti coerenti con la programmazione del personale;
- ha determinato le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, e dal D.M. 17/03/2020, evidenziando un rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate pari al 20,56%, inferiore al valore soglia del 27,00% previsto per la fascia demografica dell'Ente e al valore del 31,00% di cui alla Tabella 3; la capacità assunzionale aggiuntiva teorica per l'anno 2026 risulta pari a euro 706.653,08, con una soglia teorica di spesa pari a euro 2.963.261,05, a fronte di una spesa di personale previsionale 2026 pari a euro 2.648.395,74;
- la programmazione aggiornata conferma, per le assunzioni a tempo indeterminato, un Istruttore amministrativo presso il Settore Cultura nel gennaio 2027 e un Istruttore amministrativo presso il SUAP entro il 2028; per il 2026 non risultano programmate nuove assunzioni a tempo indeterminato nella relativa tabella;
- per il 2026 è altresì previsto, senza utilizzo di spazi assunzionali, l'incremento dell'orario di un Istruttore amministrativo del Settore Gestione affari istituzionali da 18 a 24 ore, nonché la progressione dall'Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori per un posto di Istruttore amministrativo nel Settore Cultura, Giovani, Promozione del Territorio, Sport e Turismo;

Considerato:

- che il Comune ha la possibilità di modificare in corso d'anno la programmazione triennale del fabbisogno di personale in presenza di motivate esigenze organizzative e funzionali, come nel caso sottoposto al presente esame;
- che la previsione di lavoro flessibile destinato alla sostituzione di personale assente risulta contenuta entro il limite di spesa indicato dall'Ente e non altera, sulla base dei dati riportati nel Piano aggiornato, il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria complessiva;
- che il punto 7) "Certificazioni del Revisore dei Conti" del documento aggiornato richiama ancora il precedente verbale n. 10 del 04/06/2026 e dovrà, pertanto, essere aggiornato con il riferimento al presente verbale n. 16 del 26/08/2026;

esprime parere favorevole

all'aggiornamento della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della Sezione 3 del PIAO 2026-2028, attestando la conformità della programmazione al principio di contenimento della spesa di personale e asseverando, per quanto di competenza e sulla base della documentazione esaminata, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Raccomanda all'Ente, prima dell'approvazione definitiva del PIAO aggiornato, di adeguare il punto 7) "Certificazioni del Revisore dei Conti" sostituendo il richiamo al verbale n. 10 del 04/06/2026 con il presente verbale n. 16 del 26/08/2026.

Il Revisore Unico

Dott. Stefano D'Orsi



